

TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 CPC

Con domanda cautelare ex art. 700 cpc e istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 cpc

\*\*\*\*

Nell'interesse della dottoressa **Angela Tafuro**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. 167 e della dottoressa **Erika Anastasi**, nata a [REDACTED], (c.f. [REDACTED]) [REDACTED] residente in [REDACTED] elettivamente domiciliate in Messina, Via Cesare Battisti, 175, presso lo studio dell'Avv. Umberto Cucè (CCUMRT79M12F158L) che le rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi allegata al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax: 090.662598 e/o indirizzo di posta elettronica: umbertocuce@pec.it,

*ricorrenti*

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro-tempore, Viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato ex lege in Messina presso l'Avvocatura dello Stato, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;



Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, C.F.: 80005000833, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Via San Paolo Is. 361 Messina uspme@postacert.istruzione.it domiciliato ex lege in Messina presso l'Avvocatura dello Stato, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

*resistente*

### **e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella I° e II° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in cui le ricorrenti sono attualmente iscritta in seconda fascia, valide per gli aa.ss. 2022/2024 docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" delle ricorrenti nella I fascia delle graduatorie degli istituti e dell'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2024 e seguenti, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalle ricorrenti.

### **Fatto**

1) La dottoressa **Angela Tafuro** è in possesso della Laurea in Giurisprudenza (N.O.) (ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999) conseguita in data 26.06.2009, presso l'Università degli Studi di Messina (*all. 1*).

Successivamente, la dott.ssa Tafuro ha completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento, presso l'Università Telamatica Pegaso dei 24 CFU necessari, quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti (*all. 2*).

In data 28.05.2022, con domanda protocollo n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7174981.22-05-2022. (*all. 3*), la ricorrente presentava istanza sulla piattaforma MIUR per esser inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Messina, ai sensi dell'articolo 7, O.M. 6





maggio 2022, n. 112, indicando quali classi di concorso: "A046" (scienze giuridiche – economiche).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Messina (*all. 4*), ha approvato le GPS definitive per la provincia di Messina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. A seguito della prefata pubblicazione la ricorrente apprendeva di esser stata illegittimamente inserita in II fascia con riferimento sia alle GPS che alle graduatorie d'istituto, nonostante il possesso del previsto titolo di studio e dei 24 CFU.

2) La dottoressa **Erika Anastasi** è in possesso della Laurea del vecchio ordinamento, magistrali e specialistiche in interpretariato e traduzione appartenente alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) (ai sensi del D.M. 270/2004) conseguita in data 14.11.2017, presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma (*all. 5*).

Successivamente, la dott.ssa Anastasi ha completato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento, presso l'Università Telamatica E-Campus dei 24 CFU necessari, quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti (*all. 6*).

In data 30.05.2022, con domanda protocollo n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7775910.30-05-2022. (*all. 7*), la ricorrente presentava istanza sulla piattaforma MIUR per esser inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Messina, ai sensi dell'articolo 7, O.M. 6 maggio 2022, n. 112, indicando quali classi di concorso: "AB25" (lingua inglese



e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado inglese) “AC24” (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado spagnolo) “AC25” (lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado spagnolo) “AB24” (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado inglese)

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Messina (*all. 4*), ha approvato le GPS definitive per la provincia di Messina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. A seguito della prefata pubblicazione la ricorrente apprendeva di esser stata illegittimamente inserita in II fascia con riferimento sia alle GPS che alle graduatorie d’istituto, nonostante il possesso del previsto titolo di studio e dei 24 CFU.

La non inclusione delle ricorrenti nella graduatoria GPS I fascia e d’Istituto II fascia per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante appare illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti:

#### **Motivi**

*1. Illegittimità del D.M. 374/2017 e del successivo decreto di aggiornamento delle graduatorie, nella parte in cui non consente l’inserimento nella seconda fascia delle G.I; Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3 Costituzione.*

L’amministrazione scolastica con l’adozione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo), del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all’inserimento nella II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020 di aggiornamento, riserva l’inserimento nella II° fascia delle





graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti come le ricorrenti, in possesso di laurea magistrale e dei 24 CFU.

Ebbene tale illegittima esclusione trae origine dall'applicazione del D.M. 374/2017, (art. 2, lett. A) che, nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in seconda fascia, non contempla, illegittimamente, il conseguimento dei 24 CFU. Difatti la predetta disposizione ministeriale "*Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prescrive che **hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto** gli "*..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/ o per esami anche ai soli fini abilitanti* (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016), ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:

1. diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2. diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi "COBASLID..".

Ebbene tali previsioni si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. "buona scuola" laddove, con l'art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, si è stabilito che **l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal decreto legislativo 59/2017.**



Più precisamente l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*-

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.


Infatti, in ossequio alla legge delega, il legislatore delegato con il decreto legislativo 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Crediti Formativi Universitari, in specifiche materie psico-antropedagogiche.

In sostanza è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita con l'art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

Mediante tale disposizione il legislatore ha regolamentato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi prescrivendo per l'appunto tra i **titoli di accesso al concorso** il requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 CFU (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017) **non richiedendo per l'appunto il requisito dell'abilitazione.**

Il legislatore delegato ha, infatti, chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in





specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017, ovvero, che hanno espletato tre anni di servizio.

Il Ministero dell'Istruzione perseguendo in questa errata interpretazione e nonostante la giurisprudenza formatasi nel tempo con ordinanza n. 112 del 06.5.2022, all'art. 3 comma 9, ha disposto che: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e*



*tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.*

La predetta normativa di fonte secondaria si pone in evidente contrasto con la normativa primaria che, come detto, con l’art. 1 comma 110 L.107/2015 ha riconosciuto valore abilitante ai 24 CFU unitamente alla normativa comunitaria oltre che con numerose pronunce di diversi tribunali (vedasi punto 2)

## ***2. Disparità di trattamento e violazione dell’art. 3, 97 Costituzione.***

Le ricorrenti, in possesso sia della laurea magistrali che dei 24 CFU vantano, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015).


In effetti, le ricorrenti possono partecipare alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, ma incredibilmente non possono accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia ed alle Gps prima fascia .

Ed invero il Ministero, nel disciplinare l’accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, lo riserva ai docenti abilitati (art. 5 del D.Lgs. 59/017) e, dall’altro lato, nega il diritto degli stessi ad accedere alla seconda fascia delle G.I. e alla prima fascia delle Gps, anch’esse riservate ai docenti abilitati. Orbene, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D.Lgs. 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al concorso bandito nel 2018 “...*La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti”.*

Inoltre, l’articolo 5 del D.Lgs 59/2017 sancisce il principio secondo cui: ***“Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente di cui***







*all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*  
*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*  
*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Paradossalmente, il possesso dei 24 CFU che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invece, l'accesso alla seconda fascia delle G.I. e alla prima delle Gps.

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque



sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.


Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla seconda fascia delle GI e alla prima Gps, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 CFU.

Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella seconda fascia delle G.I e prima delle Gps riservate entrambe agli abilitati, appare illegittima e illogica.

Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto delle ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

La giurisprudenza formatasi in materia è chiara ad esempio il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5*





*D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”*

In tal senso anche il Tribunale di Cassino con sent. n. 425/2019, ha statuito il medesimo principio ossia che “*la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis).*




Anche il Tribunale di Siena, ordinanza n. cronol. 2493/19, ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che *“Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente.....al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/ laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l’accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l’abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/ laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l’accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l’ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli”* (in tal senso vedasi anche Tribunale di Salerno sentenza n. 107/2020, Tribunale La Spezia sentenza n. 35/2020).

Anche questo Tribunale, con giurisprudenza unanime, ha stabilito che il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU da diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto (vedasi ordinanza del 22.12.2020, giudice dott.ssa G. Bellino; sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga; sentenza n. 517/2022 dott.ssa Bellino; sentenza n. 1463/2022 del 06.07.2022, sentenza n. 1247/2022 del 08.06.2022)

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

**3. *Violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007***





La condotta dell'amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria.

Difatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e quella successiva n. 112/2022, e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione.

La direttiva 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs. 206/2007, ed il D.lgs. 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea "*qualifica professionale*" al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

I titoli conseguiti nel nostro paese rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

Il termine abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, tali termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione "qualifica professionale".

Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, per cui, tali titoli sono idonei e sufficienti per l'esercizio della professione docente.



Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1 comma 79, della L. 107/2015 a ribadire l'assoluta irrilevanza dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione.

Va, da ultimo, ancora ribadito come l'inserimento in seconda fascia d'istituto ed alla prima Gps non dà accesso ai ruoli, ma agli incarichi di supplenza; ne consegue che l'esclusione disposta dal D.M. 374/2017 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 112 del 06.05.2022, e dalla precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 e dai successivi decreti autorizzativi risulta ancor più illegittima.

Per quanto si tratti di una normativa successiva e che prevede la salvaguardia degli inserimenti già disposti dalle previgenti normative, deve brevemente rilevarsi come, anche la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 126/2019, convertito in legge 159/2019 ed entrata in vigore il 29/12/2019, pone gli stessi problemi di compatibilità con la normativa comunitaria appena sopra citata, se possibile, introducendo una normativa ancora più caotica e contraddittoria di quella introdotta dopo la legge "buona scuola".


In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Alla luce delle superiori considerazioni i provvedimenti gravati e con essi l'allegata tabella di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie devono disapplicarsi e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie de quo stante il possesso del prescritto titolo abilitante.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

**DOMANDA CAUTELARE**





Con riferimento al *fumus boni iuris* è palmare che il ricorso è fondato sia per le argomentazioni di cui alla parte motiva e soprattutto in considerazione della giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*.

Appare, altresì, evidente il *periculum in mora*, ed infatti, le ricorrenti, nei tempi occorrenti per la delibazione del giudizio ordinario, si vedrebbe sopravanzata da diversi docenti per cui appare manifesta l'esigenza dell'emissione di un provvedimento cautelare. A ciò si aggiunga che il trascorrere del tempo comporterebbe la completa copertura dei posti in organico con effetti pregiudizievoli per le ricorrenti, non solo di natura economica ma anche e soprattutto per i danni alla carriera e alla vita professionale che sicuramente non possono esser risarciti per equivalente.

Anche sul *fumus boni iuris* e sul *periculum in mora* questo Tribunale si è più volte pronunciato ribadendo la fondatezza dell'istanza cautelare [vedasi pronunce del 01.07.2022, 05.07.2022, 16.08.2022 (G.L. dott.ssa Rando), 05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga), del 18.08.2022, 10.08.2022 (G.L. Bellino), del 22.02.2022 (G.L. La Face), del 17.09.2022, 14.02.2022 (Bonanzinga), del 16.09.2022, 09.02.2022 (G.L. Totaro)].

Tanto premesso e ritenuto, le ricorrenti, come sopra domiciliate, rappresentate e difese chiedono che vengano accolte le seguenti

## CONCLUSIONI

**IN VIA CAUTELARE**, rilevato che le ricorrenti sono in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea e dai 24 Cfu,



adottare tutti gli idonei e necessari provvedimenti e se ritenuto necessario disapplicare le ordinanze indicate in parte motiva e i successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa. Contestualmente ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire le ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado e scuola secondaria di I grado della provincia di Messina relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

**NEL MERITO SEMPRE IN VIA CAUTELARE:** ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9 in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 art. 3 comma 6, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che le ricorrenti sono in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea e dai 24 Cfu;


**CONSEQUENTEMENTE** - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire le ricorrenti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado e secondaria di I grado della provincia di Messina (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui la stessa risulta già inserita in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina.

Con vittoria di spese compensi e compensi.

Si depositano i documenti di cui in narrativa







Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato è di €. 259,00.

*Avv. Umberto Cucè*

## ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento delle parti istanti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Messina valide per il triennio 2022/2024 e seguenti.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alle parti ricorrenti.



Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per le parti istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione intimata

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del USR Sicilia, dell'USR ambito territoriale di Messina e/o del MIUR.

*Avv. Umberto Cucè*

